



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 73 del 10/06/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 aprile 2014, n. 690

Cont. n. 404/13/AL. Consiglio di Stato - T. / Regione Puglia. Costituzione in giudizio.

con ricorso notificato in data 13.3.2013 a InnovaPuglia, a l. s.p.a. e alla Regione Puglia, T.I. s.p.a. ha impugnato la deliberazione del C.d.A. di InnovaPuglia di cui al verbale n. 53 del 30.1.2013 con cui è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi di realizzazione conduzione operative, assistenza tecnico-applicativa e manutenzione del "Nuovo Sistema Informativo di Emergenza-Urgenza Sanitaria Territoriale (118) in Puglia";

con sentenza n. 1495 del 6.11.2013, il TAR di Bari ha respinto il su indicato ricorso;

con ricorso in appello notificato in data 10.1.2014, T.I. s.p.a. ha impugnato la su indicata sentenza chiedendone l'annullamento e/o riforma previa sospensione dell'efficacia;

con nota del 16.1.2014, prot. n. 170/APSZ, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi ha ritenuto l'opportunità della costituzione in giudizio, considerati gli effetti che l'accoglimento del ricorso riverbererebbe sul contratto sottoscritto dalla Regione Puglia in data 25.7.2013 rep. 015126/2013.

Il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 20.1.2014 ha conferito all'avv. Marina Altamura mandato di rappresentanza e difesa.

Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta dal Presidente della G.R. di costituirsi nel su indicato giudizio dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

Settore di Spesa: Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Valore della causa: gara di appalto di valore superiore €. 2.000.000,00;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E L.R. N.18/2006

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di confermare quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- e, pertanto, di costituirsi nel giudizio dinanzi alla Consiglio di Stato, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
